

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2015 N. 2
Norme regionali per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

La seguente legge regionale:

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi personalista, solidarista e di uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e in conformità ai principi e agli indirizzi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni e integrazioni, promuove e valorizza la figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire la diffusione e il consolidamento di tale istituto sul territorio regionale nel rispetto di quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

Articolo 2
(Divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
2. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di una rete fra i soggetti di cui al comma 1 coinvolti nella attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e con le risorse formali e informali presenti sul territorio.
3. La Regione, nell'ambito della programmazione del sistema integrato degli interventi sociosanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale, individua iniziative per sostenere la formazione, l'aggiornamento e il supporto tecnico informativo delle persone idonee ad assumere la carica di amministratore di sostegno. Tra le iniziative promosse dalla Regione è compresa anche l'istituzione di elenchi di soggetti che si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Tali elenchi, realizzati secondo modalità definite con proprio provvedimento dalla Giunta regionale, sono messi a disposizione degli uffici dei giudici tutelari per l'eventuale nomina.
4. La Regione promuove la diffusione di materiale informativo, organizza incontri pubblici a favore delle famiglie per la diffusione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale.

Articolo 3
(Protezione giuridica)

1. La Regione, nell'ambito del sistema regionale integrato sociosanitario, promuove presso le Aziende sanitarie locali la funzione di protezione giuridica nell'ambito degli Uffici Relazione con il pubblico per svolgere i seguenti compiti:
 - a) promuovere una ricognizione della situazione degli assistiti in carico alla ASL e assumere contatti con gli uffici comunali e giudiziari per assicurare un'adeguata presa in carico della persona e attivare, ove necessario, una adeguata protezione giuridica;

- b) definire modalità operative affinché i servizi competenti in materia di accesso alle strutture sociosanitarie offrano informazioni alla persona e alla famiglia sulle diverse forme di protezione giuridica attivabili qualora tale scelta risulti necessaria.

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE

28 GENNAIO

2015, N. 2

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Valter Giuseppe Ferrando, Antonino Miceli, Giancarlo Manti, Giuseppe Maggioni, Antonino Oliveri, Sergio Scibilia, Marco Limoncini, Andrea Stimamiglio, Ezio Chiesa, Alberto Marsella, Gino Garibaldi in data 2 luglio 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 357;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 3 luglio 2014;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 24 novembre 2014;*
- e) *è stata esaminata ed approvata a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 20 gennaio 2015;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 19 febbraio 2015.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Ferrando V. G.)

Con la presente proposta di legge, il legislatore regionale ha inteso procedere ad un adeguamento alla legge nazionale 6/2004, recante modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di tutela delle persone incapaci e, accanto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la figura dell'amministratore di sostegno con la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, a differenza dei sopracitati istituti, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

La legge 6/2004, ispirata alle norme già in vigore in altri Paesi europei, ha certamente colmato un vuoto di tutela prevedendo uno strumento duttile e flessibile che risponde in modo più appropriato ed efficace alle diverse situazioni di debolezza e fragilità che si possono presentare. L'amministrazione di sostegno è una misura di aiuto e protezione che coinvolge una vasta platea di popolazione, non riguardando soltanto i soggetti già definiti "incapaci di intendere e di volere", bensì tutti coloro che presentano, sotto molteplici profili, facoltà "indebolite" e, pertanto, non sono in grado di provvedere alle incombenze giornaliere, non possono o non riescono a prendersi completamente cura di se stessi e dei propri interessi per menomazioni fisiche o psichiche o per motivi anagrafici. Trattasi di una realtà che ha visto coinvolti in primis gli operatori giudiziari e di conseguenza gli operatori sociosanitari e le famiglie. La nuova disciplina ha messo in moto percorsi che hanno utilizzato risorse positive del sistema giustizia, del privato sociale, del volontariato, pur mancando ancora il supporto di opportune reti di assistenza.

Il provvedimento adottato dal giudice tutelare consiste, quindi, in un intervento a carattere temporaneo o permanente che consente di aiutare le persone deboli senza necessariamente privarle della loro dignità e della loro capacità di agire. L'amministratore non viene nominato per sostituire il beneficiario, bensì per svolgere un ruolo di assistenza sotto la supervisione del giudice tutelare a cui riferisce periodicamente. Con questo strumento la cura dell'assistito va al di là degli interessi patrimoniali e si estende ad una presa in carico globale della persona fragile, tramite interventi e servizi sociosanitari individuati mediante un confronto continuo fra l'amministratore e le strutture competenti.

L'amministrazione di sostegno presenta caratteristiche che la differenziano dagli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, basati essenzialmente sulla tecnica della incapacità legale e sulla nomina di un tutore per la gestione del patrimonio, prevedendo l'adozione di misure di protezione meno invasive della sfera personale e giuridica dell'assistito per cui i diritti, i poteri e le facoltà vengono compressi in modo limitato e la capacità di agire viene ridotta solo parzialmente e con modalità definite di volta in volta dal giudice secondo le peculiarità del caso.

La scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare si effettua prima di tutto fra i familiari e solo in caso residuale, anche se con crescente frequenza, in situazioni di grave disagio socio-economico e in assenza di relazioni familiari o quando ricorrano gravi motivi, possono essere chiamate all'incarico altre persone idonee, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II del Codice civile.

Considerato che a circa dieci anni dall'approvazione della legge nazionale l'equiparazione fra sostegno giuridico e sostegno sociale degli interessi delle persone non autosufficienti non ha trovato ancora piena realizzazione, con questa iniziativa legislativa si è cercato di raggiungere l'obiettivo di un coinvolgimento, tramite una collaborazione interistituzionale a livello locale, di tutti i soggetti deputati, quali l'Ufficio del giudice tutelare, i servizi sanitari e sociali e il Terzo settore, al fine di dialogare e definire insieme le azioni e le iniziative più utili per il buon funzionamento della riforma.

Lo scopo principale della proposta di legge è quello di dare la massima diffusione alla figura dell'amministratore di sostegno nel territorio regionale ligure, per rispondere alle esigenze delle fasce più deboli e al tempo stesso per favorire il principio di cittadinanza attiva

con esperienze di auto aiuto e impegno civico. Inoltre, il contenuto di tale proposta è volto a valorizzare il ruolo dell'associazionismo in questo settore, contribuire allo sviluppo di una rete fra tutti i soggetti impegnati nell'assistenza delle persone prive di autonomia e mettere a disposizione di coloro che con generosità e altruismo si dichiarano disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno gli strumenti e le conoscenze giuridiche, economiche e sociali necessarie.

Nel corso dell'iter procedurale la III Commissione, competente per l'esame di merito, ha promosso un programma di audizioni convocando i Rappresentanti istituzionali e delle categorie interessate, che hanno fornito importanti contributi a supporto della trattazione della proposta di legge. Tali contributi, tradotti anche in effettive proposte di modifica, hanno consentito al legislatore di rendere più aderente il contenuto dell'iniziativa legislativa alle esigenze che si sono manifestate nel corso degli anni da parte degli operatori stessi e concretamente applicabile la normativa sul territorio ligure.

A conclusione auspico che anche l'Assemblea legislativa voglia suffragare a voti unanimi la proposta di legge all'esame, accogliendo l'orientamento già emerso in sede referente da parte di tutte le forze politiche presenti.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

L'amministratore di sostegno è una figura istituita dalla legge 9/1/2004 n. 6 (introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) con la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

La legge introduce modifiche al Codice Civile. L'art. 404 cod. civ., nel testo modificato da tale legge precisa che "La persona che, per effetto di una infermità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare".

Con la presente proposta di legge la Regione intende disciplinare, attraverso norme regionali la promozione e la valorizzazione dell'Amministratore di sostegno.

A tale proposito faccio presente che tale attività è già possibile attraverso la lr 12/2006 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e per quanto attiene l'eventuale predisposizione di elenchi di soggetti disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno si rappresenta che alcune regioni sono intervenute modificando la propria legge relativamente al sistema regionale dei servizi sociali.

Tra le più significative si citano il Piemonte, la Toscana e la Lombardia.

Infine, fatto ancora più grave la legge in oggetto è carente di copertura finanziaria, in particolare per quanto attiene le iniziative previste dall'articolo 2.

Per tale motivo chiediamo in primis che la legge venga rinviata in Commissione per una più adeguata e opportuna copertura finanziaria; qualora questa nostra proposta non dovesse essere accolta, esprimiamo voto contrario raffigurandosi in tale proposta solo aspetti propagandistici.